

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA "REGOLAMENTO RECANTE UNIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI E DEGLI ISTITUTI STORICI".

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 "Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici", emanato ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è stata adottata la misura di razionalizzazione consistente nell'unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo.

Il DPR 255/2005 definisce, in particolare, le funzioni e l'organizzazione della Giunta e degli Istituti che entrano nel sistema a rete, indica le risorse finanziarie, disciplina i poteri di nomina, individua il rapporto di lavoro applicabile al personale, prevede la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato ha espresso alcuni pareri (adunanze del 28 aprile 2003, dell'11 luglio 2005, del 25 luglio 2005 e del 16 settembre 2005) richiedendo integrazioni, istruttorie ed approfondimenti ulteriori all'Amministrazione e evidenziando, in particolare, profili di criticità circa i criteri e le modalità di esercizio del potere governativo di nomina dei componenti della Giunta.

Come risulta dalle premesse del DPR 255/2005, il Governo non ha ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato. In particolare, sono state disattese le osservazioni in merito ai criteri di nomina dei membri della Giunta e degli Istituti, ritenuti non compatibili con i profili concernenti l'autonomia scientifica e culturale di questi ultimi, nonché le osservazioni in merito alla previsione di una disciplina transitoria e della *prorogatio* dei membri al momento dell'emanazione del regolamento, per i quali si disponeva invece l'immediata decadenza al 31 dicembre 2005.

Il regolamento concentrava il potere di nomina degli organi di vertice in capo al Ministro, il quale, infatti, nominava:

- il Presidente della Giunta,
- i 6 Direttori degli istituti (*rectius* 4 in quanto per 2 istituti è vigente una diversa disciplina per la nomina)
- i 4 esperti facenti parte del consiglio d'amministrazione della giunta, (di cui 2 nominati autonomamente dal Ministro e 2 sulla base di due terne di nomi proposte dal consiglio di amministrazione).

Il regolamento in questione è stato impugnato dinanzi al Giudice amministrativo e il Consiglio di Stato, con ordinanza del 14 febbraio 2006 n. 716, ha accolto l'istanza cautelare presentata in primo grado dai ricorrenti.

Attualmente, quindi, il precedente decreto presidenziale di riordino non è efficace.

Al fine di garantire la necessaria autonomia scientifica e in adesione anche alle osservazioni del Consiglio di Stato, e per definire una questione di particolare rilevanza la cui soluzione è stata più volte rappresentata a vari livelli, con il presente schema di regolamento si intende, pertanto, adottare una soluzione, concordata con i rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che prevede: (i) che il Ministro nomini



direttamente i Direttori da scegliere tra i professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica; (ii) che gli esperti siano designati dai professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica secondo una procedura telematica effettuata dal MIUR.

Si sottolinea al riguardo che il presente provvedimento è finalizzato ad apportare le correzioni circa i criteri di nomina dei Direttori degli Istituti e degli esperti, nonché a definire le modalità di avvicendamento dei componenti degli organi, costituendo solo tali questioni le criticità evidenziate dal Consiglio di Stato nell'ordinanza del 14 febbraio 2006. In tale sede, l'organo di giustizia amministrativa aveva, infatti, rilevato, in particolare, *l'assenza di una disciplina transitoria, in grado di garantire l'equilibrata formazione di un nuovo organo... e che la formazione delle terne demandate ai componenti nominati direttamente dal Ministro potrebbe ledere l'autonomia scientifica (art. 33 Cost.)*

Con il regolamento in questione si intende, pertanto, apportare le dovute modifiche in ordine alle problematiche suesposte, lasciando inalterato il contenuto normativo della restante parte del DPR 255/2005, un atto pienamente entrato in vigore nell'ordinamento con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2005, n. 294, e con il quale, lo si sottolinea, è stato operato il riordino strutturale dell'ente, riordino in relazione al quale non è mai emerso alcun elemento di criticità.

Si ritiene pertanto di limitare l'illustrazione specifica dell'articolato alle sole disposizioni con le quali vengono apportate le modifiche alle norme che hanno determinato l'istanza di sospensiva del DPR 255/2005, in quanto, per il resto, lo schema di regolamento in esame reitera quanto precedentemente previsto.

Esse riguardano:

- **l'articolo 2, comma 4**, con il quale viene indicata la composizione del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.

Al riguardo si evidenzia che, rispetto al DPR 255/2005, il numero dei Direttori degli Istituti passa da 6 a 7 atteso che è stato previsto l'inserimento nella rete *dell'Istituto Internazionale di Studi "G. Garibaldi"* (vedi articolo 1, comma 2, lett. g).

La norma, in particolare, prevede che le nomine di competenza del Ministro possano essere effettuate solo tra i professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica.

La previsione, inoltre, definisce le modalità di nomina dei **quattro esperti** facenti parte del consiglio di amministrazione **che vengono designati dai Professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica** a seguito di un meccanismo di consultazione elettorale telematica effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i predetti esperti durano in carica 5 anni e possono essere confermati solo una volta.

- **l'articolo 2, comma 5**, dove, in considerazione del numero pari dei componenti del consiglio di amministrazione, è stato previsto che in caso di parità in sede di votazione prevale il voto del presidente; è stato altresì disposto che per la partecipazione alle sedute del consiglio medesimo non siano corrisposti ai componenti dell'organo compensi, indennità o gettoni di presenza.

- **l'articolo 2, comma 8**, che disciplina la composizione del collegio dei revisori dei conti; al riguardo, rispetto al DPR 255/2005 si è ritenuto, per esigenze di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, di modificare la composizione dell'organo, riducendo il numero dei membri effettivi da cinque a tre, fermi restando i due membri supplenti.

È stato altresì previsto che il compenso spettante ai componenti del collegio sia determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.



- **l'articolo 3, comma 8**, con il quale è stato disposto che per la partecipazione alle sedute del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli Istituti, analogamente a quanto stabilito per il consiglio di amministrazione della Giunta, non sono previsti compensi, indennità o gettoni di presenza.

- **l'articolo 4, comma 1**, che prevede che i quattro professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica che, all'esito della suindicata consultazione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti, siano nominati esperti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali;

- **l'articolo 9**, che detta la disciplina transitoria; in base ad essa gli attuali membri della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici restano in carica fin alla nomina dei nuovi direttori, nomina questa che deve avvenire entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

L'unica eccezione riguarda la durata in carica del Presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano per il quale, in considerazione della definizione ed attuazione dei programmi celebrativi del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, è previsto un prolungamento del proprio mandato fino al 31 dicembre 2011.

Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



## *RELAZIONE TECNICA*

Con il presente regolamento si provvede all'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici, ossia di enti appartenenti allo stesso settore di attività, secondo le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

In particolare, il provvedimento dà attuazione all'articolo 5 del sopracitato decreto legislativo n. 419 del 1999, laddove prevede che la misura di razionalizzazione consistente nell'unificazione strutturale di enti è effettuata con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

Lo schema regolamentare in esame disciplina i compiti istituzionali, l'organizzazione ed il funzionamento della Giunta e degli Istituti inseriti nel sistema strutturato a rete, senza recare oneri per la finanza pubblica.

Infatti, già attualmente i componenti degli organi collegiali di indirizzo e di amministrazione della Giunta centrale e degli Istituti storici, oggetto dell'intervento normativo, non percepiscono compensi fissi né gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute dell'organo, fatto salvo il rimborso delle spese, qualora dovute, debitamente documentate.

In ogni caso si è ritenuto opportuno prevedere espressamente nel provvedimento che per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale e dei Consigli direttivi e di consulenza scientifica degli Istituti storici della rete non sono previsti compensi, indennità o gettoni di presenza (→ articolo 2, comma 5, e articolo 3, comma 8).

Per quanto concerne il Collegio dei revisori dei conti della Giunta storica nazionale, in accoglimento alle osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si è provveduto, per motivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, a modificare la composizione dell'organo come prevista dal D.P.R. n. 255 del 2005, riducendo il numero dei membri effettivi da cinque a tre, fermi restando i due membri supplenti.

E' stato altresì previsto che il compenso spettante ai componenti del Collegio sia determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.

Il predetto Collegio svolgerà, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, dello schema di regolamento in esame, anche attività di revisione contabile presso gli Istituti storici della rete, sostituendo di fatto gli attuali revisori degli Istituti medesimi, laddove presenti.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'attuazione del presente provvedimento non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

**Amministrazione proponente:** Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Titolo:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici."

**Indicazione del referente dell'amministrazione proponente:** dott. Luca Di Franco, funzionario dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali – tel. 06672829; e-mail [ldifranco@beniculturali.it](mailto:ldifranco@beniculturali.it) .

### PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente schema di regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è finalizzato a dare compiuta attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e successive modificazioni. In conformità alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999 in materia di fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, è stato emanato, con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, il regolamento recante l'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. Con ordinanza n. 716/2006 del 14 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005, presentata in primo grado da alcuni membri della Giunta.

Con il presente provvedimento pertanto si procede a modificare ed integrare i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005, con riguardo alla nomina dei Direttori degli istituti e degli esperti in seno al consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.

Il provvedimento si pone in coerenza con la Missione di Governo 4 "*Modernizzare i servizi ai cittadini (sanità, scuola, università, ricerca, cultura e ambiente)*".

#### 2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni di seguito elencate:

- decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare la Tabella A;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, recante "Unificazione strutturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e società di storia patria";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002, recante "Inserimento dell'Istituto «Domus Mazziniana» tra gli istituti storici individuati, ai



sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”;

- decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante “Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici”;
- articoli 5 e 5-ter del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante “Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità.”.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il provvedimento reca disposizioni che di fatto sostituiscono alcune previsioni del DPR n. 255 del 2005, la cui efficacia è stata sospesa dal Consiglio di Stato che ha rilevato alcune criticità nelle modalità di nomina dei Direttori e degli esperti in seno al consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed anzi si pone in linea con i principi dettati dell'articolo 9 e 97 della Costituzione in materia, rispettivamente, di promozione dello sviluppo della cultura e di buon andamento dell'amministrazione.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con le competenze delle autonomie locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Effettuata la verifica, non sono stati riscontrati profili di incompatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

Nessuna segnalazione sul punto.



## **PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

### **10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

### **11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano in atto procedure d'infrazione comunitarie sul medesimo o analogo oggetto.

### **12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Non si rilevano profili d'incompatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

### **13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

### **14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

### **15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

## **PARTE III ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

### **1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non vengono introdotte dal testo nuove definizioni normative.

### **2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.



3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Come già segnalato al punto 3 della parte I, il presente provvedimento determina una abrogazione implicita delle disposizioni, disciplinanti le medesime materie, contenute nel DPR n. 255 del 2005.

5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il testo non introduce disposizioni aventi gli effetti indicati in titolo.

6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Agli effetti attuativi, il provvedimento prevede, entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore, la nomina dei nuovi Direttori degli Istituti e l'elezione degli esperti in seno al consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale, nonché la nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti della predetta Giunta. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà inoltre a stabilire il compenso dovuto ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, in linea con le disposizioni recate dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.

8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non si hanno segnalazioni al riguardo.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

### SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

#### A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, ha disposto, all'articolo 2, comma 1, lettera c), la possibilità di procedere alla "fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività", per gli enti pubblici elencato nella tabella A del medesimo decreto legislativo. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001 è stata applicata la predetta misura di razionalizzazione ai seguenti enti: Giunta centrale per gli studi storici; Deputazioni e società di storia patria; Istituto italiano di numismatica; Istituto storico italiano per il medio evo; Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea; Istituto italiano per la storia antica; Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

Con l'articolo 5 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, le Deputazioni e società di storia patria sono state eliminate dall'ambito applicativo delle sopra richiamate disposizioni. Sono stati invece inseriti nella rete degli Istituti storici di cui al DPCM 23 maggio 2001 l'Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi», ad opera dell'articolo 5-ter del medesimo decreto legge n. 250 del 2005, e l'Istituto "Domus Mazziniana", per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2002.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, ha dettato, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 419 del 1999, il regolamento relativo all'unificazione strutturale dei predetti enti. A seguito del ricorso presentato da alcuni membri della Giunta centrale per gli studi storici, il Consiglio di Stato, nell'accogliere l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti, ha disposto la sospensione dell'efficacia del regolamento.

#### B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Con il presente provvedimento si interviene sull'impianto del precedente regolamento di cui al DPR n. 255 del 2005, per sanare le criticità rilevate dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 716 dell'11 gennaio 2006, che hanno, di fatto, determinato una situazione di stallo nel funzionamento della Giunta centrale per gli studi storici.

#### C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'esigenza primaria da cui muove l'intervento normativo in esame è quella di dare compiuta attuazione alle disposizioni sopra richiamate che hanno previsto



l'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

L'obiettivo primario che si intende perseguire con il presente intervento normativo consiste nel garantire l'operatività degli istituti in un'ottica di razionalizzazione delle procedure, ottimizzazione delle risorse ed efficacia delle attività intraprese.

La realizzazione dei predetti obiettivi potrà essere verificata dalle strutture cui è demandata la funzione di controllo sugli enti ente (per il Ministero per i beni e le attività culturali la struttura competente è la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore).

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Principali destinatari degli effetti del provvedimento sono Università, enti ed istituti culturali italiani e stranieri, con particolare riguardo a quelli operanti nel campo della ricerca storica, rappresentanti del mondo della cultura in Italia e all'estero.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Ai fini dell'individuazione di soluzioni condivise, in sede di definizione dei contenuti del provvedimento si sono tenute frequenti consultazioni con rappresentanti della comunità scientifica e del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

## **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

Non si è ritenuta perseguibile l'opzione di non intervento che comporterebbe la mancata risoluzione dei profili di criticità riscontrati dal Consiglio di Stato e, quindi, il perdurare delle difficoltà operative della Giunta.

## **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Per la motivazione di cui al punto precedente non si è ritenuto di adottare opzioni alternative.



## SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una razionalizzazione delle strutture cui sono demandati compiti simili e di una maggiore efficacia nella realizzazione delle finalità attribuite dalla legge.

### A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La misurazione degli effetti potrà essere realizzata mediante la verifica del conseguimento degli obiettivi sopra definiti.

### B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi o elementi di criticità derivanti dall'opzione prescelta.

### C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari.

### D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni.

### E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato.

## SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

### A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Responsabile dell'intervento regolatorio è il Ministro per i beni e le attività culturali.

L'intervento normativo coinvolge altresì il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

### B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e sul sito internet della Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore.



**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere adeguatamente monitorati e valutati tramite:

- rappresentanti ministeriali in seno al collegio dei revisori dei conti;
- approvazione dei bilanci dell'ente da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze;
- approvazione degli statuti e dei regolamenti di organizzazione degli Istituti della rete scientifica ad opera del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Sulla base della verifica della generale efficacia della misura di razionalizzazione applicata in relazione al conseguimento delle finalità istituzionali degli enti interessati, sarà valutata l'opportunità di eventuali interventi correttivi.

